



## **I limiti alla libertà di espressione nell'agorà politica virtuale e la cyberviolenza come nuova forma di violenza domestica\***

**di Flavia Zorzi Giustiniani\*\***

**1**) Il 9 settembre 2019 Facebook oscurava la pagina di Forza Nuova perché, come motivato dal social network, “le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri, sulla base di chi sono, non trovano posto su *Facebook* e *Instagram*. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su *Facebook* e *Instagram*, devono rispettare queste regole indipendentemente dalla loro ideologia”<sup>1</sup>. Stessa sorte, per analoghi motivi, è toccata a CasaPound Italia il 9 dicembre scorso.

A seguito di tre ricorsi d’urgenza presentati dalle suddette organizzazioni di estrema destra e da un loro esponente, tre giudici hanno fornito una diversa interpretazione del rapporto tra incitazione all’odio e libertà di espressione sulla rete.

Il primo provvedimento, adottato in sede cautelare il 12 dicembre scorso dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto il ricorso di Casa Pound e imposto a Facebook di riattivare immediatamente la pagina dell’Associazione e il profilo del suo amministratore. Secondo il giudice della cautela Stefania Garrisi sarebbe “evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook, con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso dal dibattito politico italiano”<sup>2</sup>. In virtù della “speciale posizione” di Facebook, quest’ultimo “nella contrattazione con gli utenti deve strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente”<sup>3</sup>. La giudice ha rilevato pertanto che l’esclusione di CasaPound da Facebook sia in contrasto con il principio del pluralismo politico garantito dall’art. 49 della Carta.

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

\*\* Ricercatrice presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

<sup>1</sup> Così il comunicato stampa di Facebook in cui sono spiegate le ragioni dell’oscuramento.

<sup>2</sup> Cf. R.G. 59264/2019, p. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

A proposito poi delle condizioni d'uso del social network, il Tribunale ha affermato come nel caso di specie non se ne possa affermare la violazione da parte di CasaPound “solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell'Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009”<sup>4</sup>. L'esclusione di CasaPound da Facebook non potrebbe nemmeno giustificarsi, a detta del Tribunale, evocando, come aveva fatto la resistente nelle sue memorie, episodi di odio e violenze contro le minoranze, giacché tali fatti “non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di CasaPound” e non sia possibile “sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all'associazione possa ricadere in modo automatico sull'Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook”<sup>5</sup>. Questo passaggio della sentenza è condiviso da alcuni autori, come Caruso e Villaschi, a motivo del fatto che “le ipotesi di responsabilità oggettiva per comportamenti anche penalmente illeciti di singoli individui dovrebbero essere interpretate restrittivamente, non potendosi far gravare su un movimento politico episodi di singoli esponenti, la cui responsabilità rimane personale”<sup>6</sup>. In senso parzialmente contrario è stato tuttavia osservato come, “fermo restando che, sul piano della responsabilità penale, tali comportamenti non possono ascrivere se non a coloro che li adottino, [...] sembra difficile sostenere che essi risultino scollegabili dall'ideologia e dall'azione politica dell'associazione, alla diffusione delle quali obiettivamente contribuisce pure la presenza di essa su Facebook spesso nel quadro di attività promosse da detta formazione politica”, e che appare mirata, alla luce dell'analisi di diversi punti del relativo programma, “a scopi radicalmente contrastanti con i valori fondamentali della Costituzione e del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo”<sup>7</sup>.

Com'è evidente tale pronuncia, al momento oggetto di impugnazione, dà “precedenza alle ragioni del pluralismo politico su ogni altra considerazione”<sup>8</sup>. Non vi è peraltro spazio per i limiti alla libertà di espressione risultanti dall'ordinamento internazionale ed europeo né per il bilanciamento con gli altri diritti fondamentali. Altrettanto dirimente è poi la riconduzione, per quanto surrettizia, di Facebook a un servizio pubblico, che in quanto tale dovrebbe essere accessibile a tutti i soggetti politici<sup>9</sup>. Come è stato sottolineato, se una tale

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>6</sup> Cf. P. Villaschi, “Facebook come la RAI?: note a margine dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook”, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 2/2020, disponibile al link [https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020\\_2\\_24\\_Villaschi.pdf](https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_2_24_Villaschi.pdf), p. 18. V. anche C. Caruso, “La libertà di espressione presa sul serio. Casa Pound c. Facebook, atto I”, 20 gennaio 2020, disponibile su [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org).

<sup>7</sup> Cf. P. De Sena, M. Castellaneta, La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook, 20 gennaio 2020, disponibile su [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org).

<sup>8</sup> *Sic* R. Bin, “Casa Pound vs. Facebook: un'ordinanza che farà discutere”, 15 dicembre 2019, disponibile su [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info).

<sup>9</sup> Si vedano in merito le considerazioni di C. Melzi d'Eril e G.E. Vigevani in “Facebook vs Casapound: un social è davvero un servizio pubblico”, 15 dicembre 2019, disponibile su [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), che puntualizzano come le piattaforme social, esercitando una libertà e non adempiendo a una funzione, come quella ad esempio del servizio pubblico radiotelevisivo, “non possono essere ritenuti servizi pubblici, sicché non devono dare spazio a chiunque”.

prospettazione fosse accolta da altri giudici “potrebbe andare a vanificare (o quantomeno a rendere più difficili) tutti quegli sforzi tendenti a “responsabilizzare” Facebook nel contrasto alla diffusione dell’hate speech online, trasformando, in nome di un generico riferimento alla libertà di espressione, la piattaforma in una gigantesca cassa di risonanza per contenuti odiosi, violenti e discriminatori, con inevitabili ricadute in termini di protezione di altri diritti costituzionalmente rilevanti”<sup>10</sup>.

A conclusioni diametralmente opposte è giunto il Tribunale di Siena in un’ordinanza resa il 19 gennaio scorso. Nella fattispecie il ricorrente, membro di spicco di CasaPound Siena, lamentava la soppressione di due account telematici sulla piattaforma Facebook e ne chiedeva d’urgenza il ripristino, sull’assunto che Facebook Ireland avrebbe leso i suoi diritti costituzionalmente garantiti, in primo luogo quello di cui all’art. 21 Cost.

Nel respingere la domanda il Tribunale ha accolto *in toto* le tesi della resistente. *In primis* ha accertato che gli Standard della Comunità e le Condizioni D’Uso di Facebook prevedono la cancellazione dell’account dell’utente “sia per giusta causa riconducibile ad un illecito contrattuale (così, ad esempio, nel caso di pubblicazione di contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all’odio o alla violenza), ma anche soltanto in relazione alla possibilità che l’utente possa essere fonte di rischi per la community”. Entrando nel merito la giudice senese ha poi rilevato come alcuni dei post pubblicati dal ricorrente rientrino sicuramente nella nozione di *hate speech* e che pertanto non risulti alcuna violazione contrattuale da parte di Facebook. Nel motivare le sue conclusioni il Tribunale, esprimendosi in senso diametralmente opposto al Tribunale di Roma, ha evidenziato che la società resistente “non può seriamente essere paragonata ad un soggetto pubblico nel fornire un servizio, pur di indubbia rilevanza sociale e socialmente diffuso, comunque prettamente privatistico”<sup>11</sup>. La relazione che lega Facebook ai suoi utenti è dunque in tutto e per tutto, secondo il Tribunale, un rapporto di diritto privato.

Il Tribunale ha infine accertato l’insussistenza del *fumus* e del *periculum in mora*, giacché l’esclusione da Facebook non comporta di per sé una lesione dei diritti fondamentali invocati dal ricorrente. Tali diritti, infatti, sono “certamente liberamente esercitabili in contesti diversi, pubblici e, comunque, idonei alla più ampia espressione della propria personalità nell’ambito di una leale competizione politica con la possibilità di condividere con gli appartenenti a quella certa corrente la propria ideologia”<sup>12</sup>. Il ricorrente, aggiunge il Tribunale, potrebbe senz’altro utilizzare “altre piattaforme per la manifestazione, certamente libera e ampia, del proprio pensiero”<sup>13</sup>.

Un’impostazione ancora diversa è quella che emerge, infine, dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, il 24 febbraio scorso. La decisione, contenuta in un documento di quarantaquattro pagine, si segnala, rispetto alle

<sup>10</sup> Cf. P. Villaschi, “Facebook come la RAI? *cit.*”, p. 20.

<sup>11</sup> Tribunale Ordinario di Siena – Sezione unica civile, ordinanza 19 gennaio 2020, p. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*

precedenti, per l'ampia ricognizione del quadro normativo interno, europeo e internazionale.

Nel respingere il ricorso di Forza Nuova, la giudice Silvia Albano ricorda anzitutto la natura contrattuale del rapporto che intercorre tra Facebook e i suoi iscritti. Evidenziando, analogamente alla collega senese, il carattere privatistico di tale contratto, la giudice sottolinea come coloro che sottoscrivono le Condizioni generali del servizio offerto da Facebook si impegnano a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”<sup>14</sup>. In caso di violazione, le suddette Condizioni “attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook”<sup>15</sup>. A conclusione di un esame dettagliato del nutrito quadro normativo e giurisprudenziale interno ma soprattutto sovranazionale, la giudice conclude che “Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il *dovere legale* di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità [...], dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea”<sup>16</sup>. Dalle fonti interne, in particolare quelle costituzionali, come da quelle internazionali ed europee che – sottolinea la giudice – sono sovraordinate ex art. 117 Cost., emerge infatti “con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione”<sup>17</sup>. La giudice aggiunge, infine, come non si possa “sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della diffusione in forma “virale” di discorsi d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere”<sup>18</sup>.

Come appare evidente, allo stato delle cose vi è dunque un chiaro contrasto giurisprudenziale che, ci auguriamo, verrà presto risolto dalla giurisprudenza di merito.

2) Un secondo sviluppo degno di nota, in tema di diritto e cyberspazio, si deve alla Quarta Sezione della Corte europea dei diritti umani, che con sentenza resa l’11 febbraio 2020 nel caso *Buturuga contro Romania*<sup>19</sup> per la prima volta ha riconosciuto la cyberviolenza tra le molteplici forme che può assumere la violenza domestica, e ne ha pertanto sancito – all’unanimità – la contrarietà alla CEDU.

La vicenda all’origine del caso ha come protagonista una cittadina rumena che aveva subito ripetuti atti di violenza fisica, come pure minacce di morte, dal proprio marito (M.V.)

<sup>14</sup> Tribunale ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza del 24 febbraio 2020, p. 15.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 43, corsivo nostro.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>19</sup> CEDU, ricorso n. 56867/15.

in costanza di matrimonio. Tra fine 2013 e inizio 2014 Buturuga sporse due successive denunce e subì pressioni da parte delle autorità, che cercarono invano di persuaderla a ritirare dette denunce a motivo della loro asserita tenuità. La ricorrente chiese poi una perquisizione elettronica del computer di famiglia come mezzo di prova degli accessi non autorizzati ai propri account elettronici, tra cui il profilo Facebook, che suo marito avrebbe effettuato unitamente alla copia elettronica, anch'essa non autorizzata, dei dati e delle foto ivi contenuti.

Nel marzo 2014 la Corte di Prima Istanza emise una misura di protezione applicabile per sei mesi, che però venne violata ripetutamente da M.V. senza che la polizia intervenisse. Nel settembre 2014 Buturuga presentò una nuova denuncia contro M.V. per violazione della propria corrispondenza.

Con decisione del 17 febbraio 2015 il procedimento penale fu archiviato per mancanza di gravità dei fatti allegati. Quanto alla denuncia per violazione della riservatezza della corrispondenza, essa fu egualmente archiviata con l'argomento che non era correlata all'oggetto della causa e che i dati pubblicati sui social networks sono pubblici.

Rivoltasi alla Corte di Strasburgo, Buturuga lamentava la violazione degli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione, relativi rispettivamente al diritto alla libertà e alla sicurezza, al diritto a un equo processo e al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Un primo punto interessante della pronuncia della Corte europea è la riqualificazione giuridica, in virtù del principio *iura novit curia*, dei fatti in causa. Secondo la Corte i fatti allegati devono essere esaminati sulla base, oltre che dell'art. 8, anche dell'art. 3, che vieta la tortura e i trattamenti o pene disumane o degradanti.

Per quanto riguarda poi il profilo che qui ci interessa, ovvero la cyberviolenza, in via preliminare va evidenziato che la Corte nella pronuncia in esame ha chiarito che i casi di violenza domestica, in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica - adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e entrata in vigore il 1° agosto 2014 - devono essere trattati in modo diverso rispetto alle altre forme di violenza. La Corte ha poi rammentato, citando in particolare il rapporto Onu del 2015 sulla cyberviolenza contro le donne e il documento del Gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa relativo allo stalking sul web e alle altre forme di violenza on line, realizzato nel 2018, che la cyberviolenza “est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l'encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l'intrusion dans l'ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes”<sup>20</sup>.

Nel quadro della violenza domestica, ha aggiunto la Corte, la cyberviolenza è spesso condotta dai partners intimi. I giudici hanno pertanto accolto “l'argument de la requérante selon lequel des actes tels que surveiller, accéder à ou sauvegarder sans droit la correspondance du conjoint peuvent être pris en compte lorsque les autorités nationales

---

<sup>20</sup> Cf. il par. 74 della sentenza.

enquêtent sur des faits de violence domestique”<sup>21</sup>. Con riferimento all’accesso abusivo ai profili social della ricorrente e all’acquisizione non autorizzata dei suoi dati, la Corte ha quindi concluso che le autorità hanno dimostrato un formalismo eccessivo nel rifiutare la sussistenza di una connessione tra tali atti e la violenza domestica<sup>22</sup>.

L’importante riconoscimento, effettuato dalla Corte, della cyberviolenza tra le molteplici forme della violenza domestica non è tuttavia accompagnato da un adeguato inquadramento giuridico. La Corte, infatti, nel caso di specie ha ricondotto gli atti di cyberviolenza esclusivamente sotto l’alveo del diritto alla riservatezza della corrispondenza ex art. 8. Così facendo, essa appare distinguere la cyberviolenza dagli “atti di violenza”, la cui relativa indagine si è rilevata manchevole e si è risolta in una condanna dello Stato rumeno per violazione dell’art. 3<sup>23</sup>. Implicitamente, dunque, la Corte sembra contraddire quanto poc’anzi evidenziato, ovvero che la cyberviolenza sia una *species* del più ampio *genus* della violenza domestica, e come tale debba essere equiparata alle altre forme con le quali quest’ultima può manifestarsi. Questa dicotomia tra gli atti di violenza domestica, che la Corte riconduce all’art. 3 della Convenzione, e la cyberviolenza risulta evidente nelle conclusioni della sentenza:

“La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas abordé l’enquête pénale comme soulevant le problème spécifique de la violence conjugale (paragraphes 66-67 et 78 ci-dessus) et que, en procédant ainsi, ont failli de donner une réponse adaptée à la gravité des faits dénoncés par la requérante. L’enquête sur les actes de violence a été défailante et aucun examen sur le fond de la plainte pour violation du secret de la correspondance, qui est, de l’avis de la Cour, *étroitement liée* à la plainte pour violences, n’a été effectué. Il y a dès lors eu manquement aux obligations positives au regard des articles 3 et 8 de la Convention et violation de ces dispositions”<sup>24</sup>.

La diversa qualificazione della cyberviolenza rispetto ad altri atti di violenza domestica si scontra peraltro con quanto era stato riconosciuto dalla Terza Sezione della Corte appena un anno prima nel caso *Volodina c. Russia*, ovvero che “the prohibition of ill-treatment under Article 3 covers *all forms* of domestic violence without exception”<sup>25</sup>.

Ne risulta che nel caso in commento i giudici di Strasburgo, pur sancendo che la cyberviolenza è una forma di violenza domestica, nondimeno l’hanno di fatto, e inspiegabilmente, esclusa dall’ambito protettivo costituito dal *noyau dur* della Convenzione<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Cf. il par. 78 della sentenza.

<sup>23</sup> Il punto è evidenziato da *Fleur van Leeuwen* in “Cyberviolence, domestic abuse and lack of a gender-sensitive approach – Reflections on Buturuga versus Romania”, 11 marzo 2020, disponibile all’indirizzo <https://strasbourgobservers.com/2020/03/11/cyberviolence-domestic-abuse-and-lack-of-a-gender-sensitive-approach-reflections-on-buturuga-versus-romania/>.

<sup>24</sup> Cf. il par. 79 della sentenza. Corsivo nostro.

<sup>25</sup> Cf. il par. 98 della sentenza. Corsivo nostro.

<sup>26</sup> Si tratta dei diritti inderogabili ai sensi dell’articolo 15, par. 2 della CEDU, tra cui spicca proprio il divieto di tortura e maltrattamenti contenuto nell’articolo 3 della Convenzione.